



Modulo di Prenotazione impegnativa

Viaggio a: _____ Dal _____ Al _____

Evento: _____

N° partecipanti: _____ / Prezzo a Persona: _____ / Sistemazione: N° ____ Doppie N° ____ Singole

IL PASSEGGERO ISCRITTO IN CAMERA DOPPIA, QUALORA IL COMPAGNO DI STANZA DOVESSE ANNULLARE, ACCETTA LA SISTEMAZIONE IN SINGOLA E SI IMPEGNA A CORRISPONDERE IL RELATIVO SUPPLEMENTO.

Richiedo assicurazione integrativa contro spese annullamento viaggio (Costo: 4,9% del valore del viaggio) :

SÌ NO *L'ASSICURAZIONE VA RICHIESTA TASSATIVAMENTE AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DEL MODULO. NON VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE SUCCESSIVE.*

DATI NECESSARI PER L'INTESTAZIONE DELLA PRENOTAZIONE

Nome e Cognome (o RAGIONE SOCIALE) _____

Indirizzo: _____

Città _____ Prov _____ Cap _____

Cod. Fiscale (o P.IVA): _____ E-Mail _____

Tel _____ / _____
(Prefisso) (Casa) (Ufficio) (Fax) (Cellulare)

PARTECIPANTI AL VIAGGIO:

Nome _____ Cognome _____

Nome _____ Cognome _____

Il Contraente dichiara di aver preso visione del presente contratto, composto dal Programma di Viaggio, dalle Condizioni Generali e dal presente Modulo di Prenotazione e di accettarlo e approvarlo.

Specificamente il Contraente dichiara di approvare i seguenti articoli previsti nelle Condizioni Generali: Art.3 (Scheda tecnica), art.4 (Prenotazioni), art.5 (Pagamenti), art.6 (Prezzo), artt.7-8 (Recesso - annullamento), art.13 (Regime di responsabilità), art.16 (Reclami e denunce) e art. 19 (Trattamento dati personali).

Il Contraente,

Data e luogo

(in nome e per conto proprio e in nome e per conto di tutti i partecipanti al viaggio)

Organizzazione tecnica:

IL SIPARIO MUSICALE

Via Molino delle Armi 11 – 20123 Milano. Tel. +39 02 5834941 Fax. +39 02 58349430
info@ilsipariomusicale.com - www.ilsipariomusicale.com



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) PREMessa. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO :

Premesso che:

a) il decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico cui il consumatore si rivolge debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d. lgs. 111/95).

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95) che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

La nozione di "pacchetto turistico" (art. 2/1 d. lgs. 111/95) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis...) che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2) FONTI LEGISLATIVE: Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95.

3) SCHEDA TECNICA: Il pacchetto turistico culturale oggetto del contratto è organizzato da Il Sipario Musicale - Itinerari di Musica ed Arte srl, sede centrale Milano, Licenza Regione Lombardia Decreto n. 31777/98 con polizza responsabilità civile n. 185086 emessa da MONDIAL ASSISTANCE EUROPE N.V

4) PRENOTAZIONI: La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni s'intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente o presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

5) PAGAMENTI: L'acconto, pari al 25% del prezzo, dovrà essere versato all'atto della prenotazione ed il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza. Per iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento dell'iscrizione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

6) PREZZO: Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programma fuori catalogo successivamente intervenuti.

7) RECESSO E ANNULLAMENTO (art. 11, 12 e 13 D. lgs. 111/95): Per l'organizzazione dei propri viaggi Il Sipario Musicale Srl assembla una serie di servizi acquistati dai fornitori degli stessi. Per garantire che, a seguito delle prenotazioni effettuate dai viaggiatori ed accettate da Il Sipario Musicale Srl, i servizi vengano effettivamente resi disponibili dai singoli fornitori, Il Sipario Musicale Srl deve assumere precisi obblighi contrattuali nei confronti dei fornitori stessi. In virtù di quanto sopra e considerato che per il combinato disposto dagli art. 1372 e 1373 c.c. la facoltà di recesso rappresenta un'eccezione rispetto al generale principio della vincolatività del contratto, al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dal D. Lgs. 111/95 il recesso può essere consentito esclusivamente a condizione che il viaggiatore tenga indenne Il Sipario Musicale Srl da costi, spese, perdite che la stessa andrà a sostenere a causa di tale recesso. Pertanto viene così delineata la disciplina contrattuale del recesso.

7.1 RECESSO O ANNULLAMENTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE SENZA ALCUNA PENALE: Il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagare penali nella seguente ipotesi:

- Modifiche essenziali del contratto richieste da Il Sipario Musicale Srl dopo la conclusione del contratto. Le richieste di modifiche possono pervenire all'iscritto direttamente dall'Organizzatore Il Sipario Musicale oppure dall'ufficio preposto alla vendita dei programmi de Il Sipario Musicale Srl.

Nel caso di cui sopra, il consumatore ha i seguenti alternativi diritti:

- Usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo.

- Ricevere il doppio della somma già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

A tale fine si precisa che il viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di accettare o recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. In assenza di comunicazioni da parte del viaggiatore la modifica s'intenderà accettata.

7.2 RECESSO O ANNULLAMENTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE CON PENALE: Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori della ipotesi elencata al precedente punto 7.1 e i suoi successivi articoli si applicheranno le seguenti condizioni:

- 7.2.1 Ogni annullamento deve pervenire alla sede centrale de Il Sipario Musicale Srl tramite telegramma o raccomandata facendo fede la data del timbro postale. Il viaggiatore avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione a prescindere da quanto versato, al netto delle assicurazioni sottoscritte e delle penali qui di seguito indicate oltre ad eventuali oneri e spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi. Il viaggiatore è tenuto a versare quale corrispettivo per il recesso ex Art. 1373, III comma cc quanto in appresso specificato da calcolare sull'importo totale del viaggio (il calcolo dei giorni non include quello del recesso la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del viaggio)

- 7.2.2 **Vista la particolarità dei viaggi proposti nel catalogo, in caso di rinuncia successiva all'iscrizione, si applicheranno le seguenti penalità:**

Dalla conferma della prenotazione il cliente deve farsi carico dei biglietti acquistati e delle spese di acquisizione degli stessi. I biglietti non sono pertanto rimborsabili. Su esplicita richiesta del cliente, Il Sipario Musicale Srl potrà rimettere i biglietti in conto vendita.

Sulla restante parte della somma si applicheranno le seguenti penalità:

- 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
- 25% dal 29° al 21° giorno lavorativo prima della partenza;
- 50% dal 20° all' 11° giorno lavorativo prima della partenza;
- 75% dal 10° al 3° giorno lavorativo prima della partenza;
- nessun rimborso dopo tale termine.

- 7.2.3 **L'organizzatore non sarà ritenuto responsabile qualora dopo la pubblicazione del catalogo l'evento musicale dovesse subire variazioni rispetto al calendario ufficiale (es. sostituzione del direttore, solista, modifica del programma ecc.). Al partecipante che non accetterà tale variazione, saranno applicate le penalità del punto 7.2.2**

Inoltre, in caso di annullamento dello spettacolo da parte del teatro sarà rimborsato solo il prezzo facciale del biglietto.

8) ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: Ai sensi dell'Art. 10 dello legge 1084 del 29 dicembre 1977 l'Organizzatore può annullare il contratto, totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità per circostanze di forza maggiore (scioperi, sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità, saccheggi, atti di terrorismo). Questi fatti o altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili ai vettori ed all'Organizzatore. Eventuali spese supplementari supportate dal viaggiatore non saranno pertanto rimborsate, né tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. Per i casi di annullamento diversi da quelli causati da forza maggiore, caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla restituirà al consumatore il doppio di quanto



dallo stesso pagato. Il viaggiatore non ha diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno (il doppio della parte del prezzo già corrisposto) ma solo della parte del prezzo già corrisposto, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti come indicato in catalogo o abbia rifiutato di usufruire di altro pacchetto turistico equivalente o superiore. Per tutti i casi qui esposti il viaggiatore deve ricevere comunicazione dall'Organizzatore almeno 20 giorni prima della partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.

- 9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA:** L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi complementari in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore a quelle previste risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l'organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
- 10) SOSTITUZIONI:** Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
- a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
 - b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione dei servizi (ex art. 10 D. Lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
 - c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
- Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo, del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
- 11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI:** I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regola di normale prudenza e diligenza, a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio ed a tutte le informazioni fornite dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
- 12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA:** La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzazione si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
- 13) REGIME DI RESPONSABILITÀ:** L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
- 14) LIMITI DEL RISARCIMENTO:** Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n. 2 CCV e di "5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno" e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.
- 15) OBBLIGO DI ASSISTENZA:** L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile od inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
- 16) RECLAMI E DENUNCE:** Ogni mancanza dell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore o al Venditore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.
- 17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO:** Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto.
- 18) FONDO DI GARANZIA:** E' istituito presso la Direzione Generale del Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 Decr. Leg. 111/95) in caso d' insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nei casi di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/99 (ai sensi dell'art. 21 n. 5 D. Lgs. n.111/95).
- 19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:** Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) le informazioni fornite dal Viaggiatore verranno utilizzate esclusivamente per inviare il materiale informativo sul viaggio e per tutte le registrazioni e prenotazioni dei servizi compresi nella quota e validi per la migliore e più corretta attuazione del viaggio, soggiorno, pratiche assicurative, legali e bancarie. In relazione ai dati forniti il Viaggiatore potrà chiederne l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione esercitando i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi a Il Sipario Musicale - Titolare del trattamento, via Molino delle Armi 11, 20123 Milano
- 20) LEGGE 269/98** Comunicazione obbligatoria ai sensi dell' art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero.
- 21) ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI.**

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di controllo di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 - 1 comma; art. 4 art. 6; art. 7; art. 8; art. 9 - 1 comma; art. 10; art. 14 - 1° comma; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzazione, viaggio ecc.) va per tanto intesa come riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.)

CONTRATTO MODIFICATO IN DATA 19 VII 2011